FACOLTA' TEOLOGICA DELL'ITALIA SETTENTRIONALE

REGOLAMENTO DELLA SEDE CENTRALE

INDICE

TITOLO I – Iscrizione
Art. 1. Condizioni per l'iscrizione
Art. 2. Documenti richiesti per l'iscrizione
Art. 3. Documentazione ulteriore richiesta agli Studenti stranieri
Art. 4. Documentazione ulteriore richiesta per il Ciclo di specializzazione
Art. 5. Rinuncia e sospensione degli studi
TITOLO II – Esami
Art. 6. Norme generali per gli esami
Art. 7. Conseguimento del Baccalaureato
Art. 8. Conseguimento della Licenza specializzata
Art. 9. Conseguimento del Dottorato in Teologia
Art. 10. Criteri di valutazione degli esami e griglia di valutazione
Art. 11. Norme per la consultazione delle tesi
TITOLO III – Organismi rappresentativi
Art. 12. Rappresentanti di Classe
Art. 13. Rappresentanti di Facoltà
Art. 14. Assemblee degli Studenti
TITOLO IV – Norme per l'etica universitaria
Art. 15. Infrazioni molto gravi
Art. 16. Infrazioni gravi
Art. 17. Sanzioni per le infrazioni molto gravi
Art. 18. Sanzioni per le infrazioni gravi
Art. 19. Autorità competente
Art. 20. Diritto dello Studente e del Docente
TITOLO V – Norme di condotta nel caso di molestie sessuali e morali
Art. 21. Definizioni
Art. 22. Ambito di applicazione
Art. 23. Procedura interna a tutela della persona molestata
Art. 24. Procedura formale esterna
Art. 25. Riservatezza
Art. 26. Applicazione e ricorso
Art. 27. Denuncia infondata
TITOLO VI – Convenzioni e Servizi
Art. 28. Convenzione con l'USCM
Art. 29. Servizio per l'integrazione degli Studenti con disabilità e con DSA
Art. 30. Convenzione con l'Accademia di Belle Arti di Brera
TITOLO VII – Appendice
Art. 31. Norme aggiuntive per i Docenti
Art. 32. Riconoscimento dei titoli
Art. 33. Il "Processo di Bologna"

TITOLO I – ISCRIZIONE

Art. 1. Condizioni per l'iscrizione

§ 1. Per essere ammessi alla Facoltà i Religiosi devono presentare il permesso scritto dell'Ordinario o del Superiore; i Seminaristi una lettera del Rettore; i Sacerdoti e i Diaconi una lettera accompagnatoria del loro Ordinario diocesano e i Laici cattolici una lettera di una persona ecclesiastica competente.

§ 2. Agli Studenti provenienti da Seminari o Istituti Teologici non accademici la Facoltà chiede di norma la frequenza di un anno integrativo. Riconosce invece gli esami frequentati presso Istituti Teologici accademici, previa verifica dei programmi.

Per gli Studenti in possesso di curriculum di studi o di altri titoli universitari extra-teologici, verrà stabilito un piano degli studi personalizzato. Potranno in tal senso chiedere al Direttore del primo ciclo l'eventuale omologazione di corsi già frequentati nelle rispettive Università affini a quelli della Facoltà teologica.

§ 3. Gli Studenti che provengono da un ISSR in possesso di Laurea in Scienze Religiose, Laurea Magistrale in Scienze Religiose, Magistero in Scienze Religiose (quadriennale vecchio ordinamento) potranno essere ammessi al IV anno del Ciclo Istituzionale della FTIS, con obbligo di recupero dei corsi del triennio della FTIS che non siano stati frequentati presso l'ISSR di provenienza. Inoltre, coloro che non sono in possesso di tali titoli, ma hanno solo frequentato qualche anno o qualche corso nell'ISSR di provenienza, saranno esonerati (previa verifica dei programmi e crediti) da tutti i corsi corrispondenti tra FTIS e ISSR di provenienza e potranno essere ammessi all'anno risultante dall'insieme degli esoneri.

§ 4. Per l'ammissione al *Ciclo Istituzionale* è necessario il possesso di un Diploma di ammissione all'Università di Stato.

a) Verranno indicati eventuali esami integrativi, di filosofia e lingua latina, in base al curricolo di studi certificato dal diploma.

b) Anche agli Studenti in possesso di una laurea potrà essere richiesta una prova di latino e di filosofia le cui modalità verranno stabilite di volta in volta.

c) gli Studenti che non hanno potuto curare altrimenti la preparazione nella Lingua latina e nella Storia della filosofia, potranno frequentare gli appositi Corsi istituiti dalla Facoltà nel 1° Anno del Ciclo Istituzionale. La frequenza e gli esami di detti Corsi sostituiscono le prove di ammissione;

d) per il Corso di Greco biblico (2° anno) istituito dalla Facoltà non è richiesta la conoscenza del Greco classico. Coloro che sono in possesso del Diploma di Maturità Classica sono dispensati dalla frequenza del Corso di Greco biblico, non da quella del Lettorato di Greco;

e) è richiesta la conoscenza attestata di una lingua straniera (livello B1);

f) casi speciali, riguardanti le condizioni di iscrizione e la possibilità di essere esonerati da singoli corsi del programma, verranno sottoposti al Direttore di Ciclo.

§ 5. L'ammissione all'*anno preparatorio al Baccalaureato* per gli Studenti che hanno frequentato l'intero Ciclo Istituzionale in Istituti non accademici avviene in seguito a un colloquio nel quale vengono valutati gli studi filosofici e teologici compiuti dallo Studente e vengono programmati i corsi integrativi che lo Studente dovrà frequentare.

§ 6. Le condizioni previste dagli Statuti (art. 35 § 3) per l'ammissione al *Corso di Specializzazione* per la Licenza sono le seguenti:

a) il primo titolo accademico in Teologia ottenuto con il voto conclusivo di almeno ventiquattro trentesimi o una preparazione equivalente;

b) una sufficiente conoscenza del latino, del greco e dell'ebraico;

c) la conoscenza attestata (livello B1) – conseguibile prima dell'esame finale – di almeno due lingue straniere.

§ 7. Le iscrizioni alla Facoltà devono essere fatte all'inizio dell'anno accademico. Trascorsi quindici giorni dall'inizio dell'anno accademico, nessuna iscrizione sarà ricevuta dalla Segreteria senza autorizzazione scritta del Preside della Facoltà per casi assolutamente eccezionali.

§ 8. Il numero minimo di Studenti perché si possa tenere un corso è di 8 Studenti ordinari per il primo anno del Ciclo Istituzionale e di 5 Studenti ordinari per i corsi del Ciclo di Specializzazione.

§ 9. I corsi a cui gli Studenti *uditori* possono annualmente iscriversi, con tutti i diritti e doveri conseguenti, sono al massimo tre corsi annuali (per n. 144 ore complessive).

Art. 2. Documenti richiesti per l'iscrizione

§ 1. Domanda su *Modulo* della Segreteria.

§ 2. In visione un valido *documento d'identità* personale (Carta d'Identità o Passaporto).

§ 3. Fotocopia del *Codice Fiscale*.

§ 4. Fotocopia del diploma di studio valido per l'ammissione all'Università (*Maturità*). Per Studenti stranieri cfr. art. 3 § 2.

§ 5. Attestazione di conoscenza delle lingue straniere (livello B1) tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo (una lingua per il Ciclo Istituzionale e due lingue per il Ciclo di Specializzazione; cfr. *Regolamento* art. 4). Per gli Studenti stranieri è richiesta all'atto dell'iscrizione l'attestato della conoscenza della lingua italiana (livello B1).

§ 6. Lettera di presentazione:

a) per i laici, dovrà essere rilasciata da una persona ecclesiastica competente (in cui si dichiarano i motivi che inducono l'aspirante Studente a frequentare la Facoltà Teologica);

b) per i seminaristi, dal Rettore;

c) per i religiosi, dall'Ordinario o dal Superiore (permesso scritto);

d) per i sacerdoti e i diaconi – solo se "ordinari" – dall'Ordinario diocesano (permesso scritto).

§ 7. La prima parte della quota d'iscrizione è da versare contestualmente all'Iscrizione stessa secondo le modalità indicate dalla Segreteria. La seconda rata a saldo entro il mese di gennaio dell'anno accademico in corso. In caso di rinuncia agli studi, successiva all'inizio dell'anno accademico, l'intera quota di iscrizione dovrà comunque essere versata e non potrà essere rimborsata.

Art. 3. Documentazione ulteriore richiesta agli Studenti stranieri

§ 1. Il permesso di soggiorno (se già in possesso dell'interessato).

§ 2. La traduzione in lingua italiana del titolo di studio richiesto per l'ammissione all'Università civile della propria nazione; la dichiarazione di valore attestante il numero complessivo degli anni di studio necessari per il conseguimento di tale diploma (almeno 12 anni di scolarità complessiva) e la validità del titolo per l'accesso all'Università nel Paese d'origine.

Le suddette certificazioni devono essere autenticate e legalizzate dall'autorità diplomatica o consolare italiana presso il Paese d'origine entro il 15 aprile di ogni anno (dopo tale data le Rappresentanze Diplomatiche e Consolari non assicurano la tempestiva concessione del visto di entrata per motivi di studio).

§ 3. La presentazione dell'Ordinario della Diocesi di provenienza dello Studente (e non, in alternativa, la semplice presentazione di un ecclesiastico), debitamente controfirmata dal Nunzio Apostolico residente nel Paese di provenienza.

§ 4. Per i laici: la dichiarazione di responsabilità o *presa in carico*, riguardante il pagamento di vitto, alloggio e spese mediche. Su questa dichiarazione vi dovrà essere il *nulla osta* dell'Ordinario della Diocesi italiana di appartenenza del privato o dell'Ente che la rilascia. In caso di

dichiarazione di auto-mantenimento da parte dello Studente, in calce al documento deve essere apposto il visto del proprio Ordinario di origine.

§ 5. A seguito della presentazione dei suddetti documenti, la Segreteria potrà emettere, su richiesta dell'interessato, un certificato di pre-iscrizione, che dovrà essere autenticato dalla *Congregazione per l'Educazione Cattolica* (Palazzo delle Congregazioni, Piazza Pio XII, 3, 00193 Roma) sia per il visto di espatrio che per il permesso di soggiorno. Su tale certificato la Segreteria dovrà dichiarare di essere in possesso tanto della presentazione dell'Ordinario della Diocesi di provenienza dello Studente, quanto del *nulla osta* dell'Ordinario della Diocesi italiana di appartenenza del privato o dell'Ente che ha rilasciato la dichiarazione di responsabilità o "presa in carico".

§ 6. La *certificazione del domicilio* compatibile con la frequenza ai corsi.

Art. 4. Documentazione ulteriore richiesta per il Ciclo di specializzazione

§ 1. Fotocopia del diploma originale del 1° Titolo accademico in Teologia (con il voto conclusivo di almeno il 24/30).

§ 2. Curriculum studi per il conseguimento del Baccalaureato (solo per gli *ordinari*).

§ 3. Agli Studenti che si iscrivono all'Indirizzo di Studi biblici è richiesta l'attestazione delle lingue bibliche: ebraico biblico e greco biblico.

§ 4. *Prima lingua straniera*. Per il conseguimento del titolo di Baccalaureato in Teologia è necessaria la conoscenza di una lingua – oltre a quella madre – a scelta tra le seguenti lingue della Comunità Europea: francese, inglese, italiano, spagnolo o tedesco.

Per gli Studenti di lingua italiana è richiesta, entro il quinto anno del Ciclo Istituzionale, una verifica della conoscenza della lingua straniera, che consisterà in un test predisposto da un ente certificatore riconosciuto. La Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale offre la possibilità di seguire il corso (biennale) di tedesco e sostenere l'esame conseguente.

Per essere esonerati dalla verifica occorre presentare un certificato, rilasciato da un ente certificatore riconosciuto, che attesti la frequenza e il superamento dell'esame finale di un corso, in una delle lingue indicate, di livello *intermedio* (B1 del *Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle Lingue*), secondo quanto approvato dal Consiglio di Facoltà del 16.4.2012. Si possono riconoscere certificazioni di corsi *on-line* purché rilasciati da enti certificatori riconosciuti. Diversamente si dovrà sostenere il test di verifica.

Gli Studenti stranieri con lingua madre differente dalle lingue francese, inglese, spagnola o tedesca dovranno certificare la conoscenza della lingua italiana a livello B1 e una lingua straniera a scelta tra quelle sopra riportate con le modalità indicate per gli Studenti italiani.

Si precisa che tanto all'esame conclusivo del corso biennale di tedesco quanto alle verifiche delle altre lingue straniere verranno assegnati 7 ECTS.

§ 5. *Seconda lingua straniera*. Per il conseguimento della Licenza in Teologia è necessaria la conoscenza di una seconda lingua – oltre a quella madre e a quella studiata e certificata nel Ciclo Istituzionale in vista del Baccalaureato – scelta dallo Studente tra le seguenti lingue della Comunità Europea: francese, inglese, italiano, spagnolo o tedesco.

La Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale offre la possibilità di seguire il corso (biennale) di tedesco e sostenere l'esame conseguente o frequentare altri corsi di lingua organizzati da enti certificatori riconosciuti. Il livello da raggiungere è quello "intermedio" (B1) del "Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle Lingue", secondo quanto approvato dal Consiglio di Facoltà del 16.4.2012, e deve essere certificato da un esame finale svolto presso lo stesso ente che ha organizzato il corso.

Si precisa che tanto all'esame conclusivo del corso biennale di tedesco quanto alle verifiche delle altre lingue straniere verranno assegnati 7 ECTS.

Art. 5. Rinuncia e sospensione degli studi

§ 1. Se uno Studente rinuncia a proseguire gli studi alla Facoltà Teologica deve consegnare in Segreteria una lettera nella quale dichiara la sua decisione. All'atto di ritiro dalla Facoltà lo

Studente riceve attestazione degli esami sostenuti e restituisce il libretto accademico e il badge/tag. Se l'interruzione degli studi avviene durante l'anno accademico lo Studente è impegnato a pagare l'intera quota annuale.

§ 2. La richiesta di sospendere gli studi deve essere fatta per iscritto e diretta al Direttore del Ciclo indicando i motivi della sospensione perché possano essere valutati. La sospensione necessita di accettazione da parte del Direttore del Ciclo. Nel periodo di sospensione il libretto accademico e il badge/tag devono essere depositati in Segreteria. Se la sospensione degli studi avviene durante l'anno accademico lo Studente è tenuto a regolarizzare tutti i pagamenti dell'anno in corso.

TITOLO II – ESAMI

Art. 6. Norme generali per gli esami

§ 1. Le sessioni ordinarie d'esame sono tre: giugno/luglio, settembre/ottobre, gennaio/febbraio; è inoltre possibile una sessione straordinaria primaverile, riservata ad alcuni corsi indicati dalla Segreteria.

§ 2. In ogni sessione ordinaria d'esame vi sono due appelli.

§ 3. Non è possibile sostenere gli esami al di fuori delle sessioni stabilite dalla Facoltà.

§ 4. Per determinate materie il Direttore di Ciclo potrà accordare la facoltà di colloqui da attuarsi nel corso dell'anno scolastico, purché non turbino la regolare frequenza alle lezioni.

§ 5. Qualora si faccia oggetto di colloquio una parte a senso compiuto del programma di una disciplina scolastica, il risultato di detto colloquio farà media con il risultato della seconda parte d'esame della materia.

§ 6. Per poter essere iscritti a qualsiasi sessione d'esame è richiesta la frequenza ai corsi nella misura dei due terzi.

§ 7. Gli Studenti uditori possono essere ammessi ai Seminari soltanto dietro l'autorizzazione del Direttore di Ciclo.

§ 8. La Segreteria esercita il controllo della regolare frequenza, mentre rimane al Professore il giudizio ultimo circa questa materia a seguito di consultazione diretta del Segretario.

§ 9. L'iscrizione agli esami si fa nei giorni prestabiliti, utilizzando i servizi *on-line* (Pagine Personali Studenti - PPS).

§ 10. Chi regolarmente iscritto ad un esame intenda poi ritirarsi, deve notificarlo alla Segreteria almeno 48 ore prima del giorno stabilito per l'esame tramite la propria PPS, e-mail (segreteria@ftis.it) o comunicazione telefonica. In caso di inadempienza verrà addebitata dalla Segreteria una mora (cfr. quote scolastiche).

§ 11. L'ordine e l'orario degli esami verrà fissato ed opportunamente notificato dalla Segreteria tramite avviso esposto nelle bacheche della Sede.

§ 12. Ogni esaminando deve trovarsi nell'aula d'esame mezz'ora prima che abbia inizio l'appello dell'esame.

§ 13. Lo Studente può ritirarsi nel primo tempo dell'esame.

§ 14. Nel caso in cui lo Studente, iniziato l'esame, preferisca non condurlo a termine si scriverà sul verbale «ritirato». Nel caso in cui il Docente valuti "insufficiente" la prova di esame, si scriverà sul verbale «non approvato». In questi casi lo Studente ha il diritto di sostenere l'esame a partire dalla sessione successiva. Al terzo tentativo, il voto viene formulato collegialmente dalla Commissione d'esame. Nel caso in cui lo Studente non superi l'esame per tre volte, è tenuto a rifrequentare il corso.

§ 15. Il voto dell'elaborato per il Seminario può essere rifiutato una sola volta prima di incorrere nell'obbligo di nuova frequenza.

§ 16. Il voto ha valore giuridico solo se vidimato dalla Segreteria.

§ 17. Studenti del Ciclo di Specializzazione ordinari, fuori corso e uditori: hanno la possibilità di sostenere gli esami dei singoli corsi *entro l'anno accademico successivo a quello in cui i corsi sono stati tenuti*.

§ 18. Gli Studenti del Ciclo di Specializzazione sono tenuti a svolgere una Esercitazione scritta, preventivamente concordata con un Docente di un corso che si frequenta, la cui valutazione sarà integrata a quella dell'esame del corso stesso. Copia dell'Esercitazione scritta, della consistenza di circa 30 pagine, dovrà essere consegnata trenta giorni prima dell'esame sia al Docente che alla Segreteria per la registrazione.

§ 19. Per gli Studenti del Ciclo Istituzionale: per sostenere l'esame di Liturgia-II è necessario aver superato l'esame di Liturgia-I.
Gli Studenti del Ciclo Istituzionale, dopo il Triennio iniziale, potranno frequentare i corsi del Biennio finale; per sostenere gli esami dei singoli corsi del Biennio dovranno però aver superato gli esami delle *materie corrispondenti del Triennio*.

§ 20. In particolare, per sostenere gli Esami di *Esegesi di Antico Testamento e Nuovo Testamento* devono avere precedentemente superato i relativi esami di Introduzione all'A.T. e al N.T. e le *lingue bibliche*: Ebraico (per l'A.T.), Greco e Lettorato di greco biblico (per il N.T.).

§ 21. I corsi di *Ebraico biblico* (1° Anno) e *Greco biblico* (2° Anno, obbligatorio per chi non è in possesso di maturità classica) si concluderanno con un esame.
Il *Lettorato di greco* (4° Anno) sarà obbligatorio per tutti e si concluderà con un esame.

§ 22. Gli Studenti del Ciclo Istituzionale devono presentare in Segreteria l'elaborato scritto dei Seminari svolti nei rispettivi anni di corso entro quindici giorni dal termine del corso. La valutazione sarà consegnata dal Docente alla Segreteria entro il mese successivo il termine di consegna degli elaborati.

§ 23. Gli Studenti del Ciclo Istituzionale ordinari, uditori e fuori corso hanno *tre anni di tempo per sostenere gli esami in giacenza* dal termine della frequenza dei singoli corsi. Trascorso detto periodo di tempo, l'esame dei singoli corsi non potrà più essere dato e pertanto lo Studente dovrà rifrequentare il corso.

§ 24. Gli Studenti del Ciclo Istituzionale devono sostenere, prima della conclusione del Biennio finale, almeno *due esami scritti* a scelta tra i corsi speciali di *sistematica* e di *morale*; inoltre sono tenuti, nel quinquennio (a partire dal 2° Anno), alla regolare frequenza e conclusione dei due *corsi opzionali* previsti dal piano degli studi o di altri corsi opzionali scelti dallo Studente.

§ 25. L'esame di Baccalaureato dovrà essere sostenuto *entro cinque anni dal compimento del quinquennio Istituzionale*. Decorso tale termine la domanda d'ammissione all'esame sarà valutata, mediante un colloquio, dal Direttore del Ciclo Istituzionale, il quale potrà stabilire la frequenza di corsi integrativi.

Art. 7. Conseguimento di Baccalaureato

§ 1. I requisiti per ottenere il *Diploma di Baccalaureato* sono:
- a) avere frequentato, presso la Facoltà o in Seminari o Istituti affiliati, il Ciclo Istituzionale ed avere superato con successo le verifiche di profitto prescritte, salvo il disposto dell'art. 47 degli Statuti;
- b) avere composto un elaborato scritto che abbia ricevuto l'approvazione secondo le norme del Regolamento;
- c) avere superato un esame accademico conclusivo su un programma determinato dal Consiglio dei Professori e approvato dal Consiglio di Facoltà, che accerti l'acquisita maturità teologica del candidato.

§ 2. Natura dell'esame
- a) L'esame accademico conclusivo di Baccalaureato in Teologia è di sua natura sintetico.

b) In conformità con questo suo carattere, esso fa riferimento alla Teologia sistematica e alla Teologia morale, sulla base dell'individuazione di un certo numero di capitoli sintetici, all'interno delle tematiche svolte nel quinquennio Istituzionale.

§ 3. Contenuti dell'esame

a) I contenuti dell'esame vengono definiti da tematiche strutturate in: titolo e indicazioni orientative.

- Il titolo non fornisce una tesi da dimostrare, ma circoscrive un discorso da svolgere o un problema da prospettare.
- Le indicazioni orientative presentano in forma di sommario dei punti importanti o caratteristici dell'argomento stesso.

b) Il testo delle tematiche è quello in uso, riportato sull'Annuario accademico. Eventuali modifiche, su proposta dei Professori, vengono autorizzate dal Preside, sentito il Direttore di ciclo. Una eventuale revisione complessiva delle tematiche è sottoposta al Consiglio di Facoltà.

§ 4. Norme per l'ammissione all'esame

a) L'ammissione all'esame accademico conclusivo di Baccalaureato presuppone il superamento di tutti gli esami prescritti, la consegna della «tesina» scritta e la presentazione del *piano d'esame*.

b) La *tesina* e il *piano d'esame* dovranno essere depositati in Segreteria al momento dell'iscrizione all'*esame orale* di Baccalaureato e in ogni caso almeno un mese prima dell'esame stesso.

c) L'esame accademico conclusivo può essere sostenuto dagli Studenti del quinto anno Istituzionale che abbiano superato tutti gli esami del curriculum e ricevuto una valutazione positiva della tesina scritta.

d) L'esame di Baccalaureato dovrà essere sostenuto *entro cinque anni dal compimento del quinquennio Istituzionale*. Decorso tale termine, la domanda d'ammissione all'esame sarà valutata, mediante un colloquio, dal Direttore del Ciclo Istituzionale, il quale potrà stabilire la frequenza di corsi integrativi.

§ 5. Norme circa la *tesina* scritta

a) La funzione della *tesina* è di documentare una reale attitudine alla ricerca scientifica attraverso la comprensione del pensiero di un autore o di un tema teologico.

b) L'argomento della *tesina* dovrà essere scelto d'accordo con un Docente del Ciclo Istituzionale della Facoltà che guiderà lo Studente nella ricerca e valuterà l'elaborato. Tale argomento (o titolo) della *tesina* dovrà essere depositato in Segreteria *almeno sei mesi prima* dell'iscrizione all'*esame scritto* di Baccalaureato. Il Direttore di Sezione del Ciclo Istituzionale sovrintenderà sulla pertinenza degli argomenti scelti dagli Studenti.

c) La *tesina* deve essere elaborata secondo i comuni criteri di correttezza accademica e scientifica, in specie per quanto riguarda il plagio.

d) La consistenza della *tesina* dovrà aggirarsi tra le 30-50 cartelle dattiloscritte.

e) Il momento dell'elaborazione può iniziare sul finire del quarto anno del Ciclo Istituzionale.

§ 6. Norme per lo svolgimento dell'esame

a) L'esame accademico conclusivo per il conseguimento del Baccalaureato in Teologia consta di due prove, una scritta e una orale.

b) Al momento dell'iscrizione all'esame orale il candidato deve presentare in Segreteria, oltre alla *tesina scritta* (una copia stampata e il CD contenente il file PDF), accompagnata dalla dichiarazione di originalità del testo, il *piano d'esame* che contiene la rosa dei titoli scelti (uno per tematica) con le indicazioni orientative; deve altresì indicare la tematica scelta per l'esame scritto. Lo Studente deve anche consegnare al Relatore una copia stampata della *tesina*.

c) Modalità di svolgimento della prova scritta: al candidato verranno assegnati alcuni temi scelti all'interno della tematica indicata. Tra questi, ne sceglierà uno o più – se espressamente indicato – e avrà a disposizione 6 ore per lo svolgimento. Per accedere all'orale il candidato dovrà aver superato positivamente la prova scritta. L'esito della prova, espresso dal Docente, verrà comunicato dalla Segreteria allo Studente.
d) Modalità di svolgimento della prova orale: essa durerà un'ora articolandosi in due prove di circa 30 minuti ciascuna, che verteranno su due titoli tratti dalla rosa di tematiche indicate dal candidato nel *piano d'esame*. Le tematiche da svolgere vengono comunicate al candidato 30 minuti prima della prova orale.
e) La *prova orale deve essere sostenuta non oltre la terza sessione successiva alla prova scritta*. Decorso tale periodo, il candidato dovrà di nuovo sostenere l'esame scritto.

§ 7. Commissione Esaminatrice
La Commissione Esaminatrice è composta da almeno tre Professori del Ciclo Istituzionale.

§ 8. Valutazione finale
a) La valutazione dell'esame accademico conclusivo di Baccalaureato è data in trentesimi, e sarà l'espressione delle tre seguenti componenti che incideranno secondo le relative percentuali:
- la media delle votazioni riportate dal candidato negli esami del Ciclo Istituzionale, con incidenza del 60%;
- la votazione conseguita nella *tesina* scritta, con incidenza del 20%;
- la votazione conseguita nell'esame accademico conclusivo (scritto-orale con voto unico), con incidenza del 20%.

b) Per poter accedere al corso di Specializzazione, è necessario aver ottenuto nell'esame di Baccalaureato un voto pari o superiore a 24/30.

Art. 8. Conseguimento di Licenza specializzata

§ 1. I requisiti per ottenere il grado di *Licenza specializzata* sono:
a) avere frequentato presso la Facoltà, dopo il conseguimento del Baccalaureato, il 1° biennio del Ciclo di Specializzazione ed avervi presentato i lavori personali prescritti e superato i controlli di profitto;
b) avere dimostrato competenza teologica nella specializzazione prescelta mediante un'apposita prova (lectio coram);
c) avere difeso una tesi su un tema previamente approvato dal Consiglio dei Professori, giudicata degna di pubblicazione per il suo contributo, almeno parziale e iniziale, alla scienza teologica.

§ 2. Entro il termine del 1° anno successivo alla conclusione del 1° biennio del Ciclo di Specializzazione e, in ogni caso, all'inizio del lavoro di ricerca, lo Studente è tenuto a depositare in Segreteria:
a) il *titolo della tesi* concordato con il Docente scelto come relatore, insieme con un *indice provvisorio*, non vincolante, ma che valga a determinarne con sufficiente chiarezza l'oggetto;
b) un primo schema di definizione della *«regione» del sapere teologico* entro il quale la tesi si colloca e che, costituendo il contesto prossimo della ricerca monografica, deve essere conosciuta specialisticamente dal candidato. Eventuali eccezioni potranno essere valutate ed autorizzate a giudizio del Preside (o del Direttore di Sezione).

§ 3. Il *titolo della tesi*, sarà sottoposto all'approvazione del Direttore di Sezione, dietro presentazione da parte dello Studente della documentazione di cui al punto n. 1; tale documentazione dovrà essere accompagnata da una domanda scritta del Docente relatore della tesi al Direttore di Sezione, che illustri titolo e argomento della tesi e che motivi la richiesta di approvazione.

§ 4. La durata della validità del titolo approvato per la tesi di Licenza è di cinque anni.

§ 5. Successive variazioni della definizione del tema, che la già intrapresa ricerca dovesse suggerire e che mutino sostanzialmente gli obiettivi della tesi stessa, saranno soggette alla medesima disciplina.

§ 6. La definizione della *«regione» del sapere teologico* avverrà mediante:
a) la formulazione di alcuni temi (quattro o cinque);
b) l'indicazione di una *bibliografia* essenziale.

§ 7. Lo studio effettivo di tale regione teologica da parte del candidato dovrà logicamente precedere la ricerca monografica e orientare la medesima.

§ 8. La prova prevista, *lectio coram*, dagli Statuti all'art. 48, § 1.b) con l'espressione *«aver dimostrato competenza teologica nella specializzazione prescelta mediante un'apposita prova»*, si svolgerà nella maniera seguente:
a) quarantotto ore prima dell'esame la Commissione di tesi proporrà al candidato un tema rientrante nella *regione* di cui sopra. Il tema potrà essere variamente concepito: status quaestionis su un argomento controverso, recensione critica di un articolo, abbozzo di sviluppo teorico di una tesi teorica, o simili. La scelta del tema terrà conto dell'obiettivo dell'esame, che è quello di accertare non tanto un sapere precedentemente memorizzato, quanto una capacità del candidato di sviluppare un'esposizione all'interno della regione assegnata servendosi di tutti gli strumenti bibliografici pertinenti;
b) l'effettivo svolgimento della prova si articolerà nei due momenti:
- esposizione del candidato, contenuta nel margine massimo di 30 minuti;
- discussione con i relatori di tesi, che proporranno al candidato eventuali obiezioni o domande di chiarimento su quanto esposto, e comunque su quanto attiene al tema proposto.

§ 9. Le percentuali di concorso delle diverse votazioni a stabilire il voto complessivo di Licenza sono: 40% il voto della tesi scritta; 10% il voto della difesa della tesi; 30% la media della votazione dei corsi; 20% la votazione riportata nell'esame di Licenza (*lectio coram*).

§ 10. La Tesi di Licenza dovrà essere depositata presso la Segreteria in 4 copie rilegate (una delle quali deve essere stampata fronte-retro) e una copia in formato digitale (CD e USB contenente il file PDF) entro *due mesi* precedenti la Sessione d'Esame (escludendo i periodi di sospensione dell'attività accademica) prevista per la discussione, accompagnata dalla dichiarazione di originalità del testo. All'atto della consegna dovrà essere depositata in Segreteria anche una presentazione della tesi (max. 1800 battute) per la pubblicazione sull'Annuario Accademico.

§ 11. La discussione della Tesi di Licenza dovrà essere sostenuta *entro 5 anni accademici a partire dalla conclusione dell'ultimo corso frequentato come Studente ordinario del Ciclo di Specializzazione*. Decorso tale periodo, è riservata al Preside la facoltà di concedere eventuali deroghe.

Art. 9. Conseguimento di Dottorato in Teologia

§ 1. Il terzo ciclo di studi, per il conseguimento del grado di Dottorato, è fondamentalmente occupato dal lavoro di ricerca, volto alla redazione della tesi, quindi alla sua discussione e pubblicazione. È richiesta la frequenza della Facoltà Teologica per tre anni accademici, per consentire la partecipazione a lavori di tipo seminariale (cfr. *Statuti*, art. 49 § 1.a) e, previo accordo con il Direttore di Ciclo, eventualmente anche a quei corsi di insegnamento che siano riconosciuti come convenienti in rapporto alle esigenze di preparazione del lavoro di ricerca, tenuto conto del curriculum di studi precedente dello Studente.

§ 2. Il Candidato all'ammissione all'esame di Dottorato deve presentare richiesta al Direttore di Ciclo, tramite la Segreteria della Facoltà, allegando:
a) un curriculum (in formato internazionale) con indicazione dettagliata degli studi compiuti, delle eventuali pubblicazioni e/o incarichi di insegnamento, della competenza (anche solo *passiva*) di almeno due lingue straniere. Per quanto riguarda la specificazione

della competenza linguistica, i referenti della valutazione si riservano di includere fra gli elementi di giudizio la congruenza delle competenze dichiarate con il tema di ricerca;

b) la presentazione da parte di un Docente della Facoltà che attesti l'idoneità del Candidato.

c) il tema del proprio progetto di ricerca, unitamente ad un elaborato scritto (di almeno 15 cartelle in 4 copie) che specifichi le ragioni della scelta dell'argomento, l'indicazione della sua collocazione nell'ambito della produzione scientifica; gli elementi di originalità e di incremento della conoscenza che giustificano l'impianto della ricerca; la presentazione ragionata (fonti e letteratura secondaria) dei principali testi di riferimento; l'elenco bibliografico della letteratura secondaria consultata.

§ 3. Il Candidato al terzo Ciclo di studi in possesso di Licenza conseguita presso un'altra Facoltà teologica dovrà esibire: il curriculum (come al punto 2); la presentazione da parte di un Docente presso la Facoltà teologica frequentata; una copia della tesi di Licenza. All'atto dell'iscrizione, il Candidato sostiene un colloquio con il Direttore di Ciclo, unitamente al Coordinatore dell'area teologica entro la quale il Candidato progetta di svolgere la propria tesi di Dottorato. Il Direttore di Ciclo determina la frequenza dei corsi di specializzazione riconosciuti come convenienti, in rapporto alle esigenze di preparazione previa al lavoro di ricerca e al curriculum precedente dei suoi studi. Il numero di tali corsi sarà indicativamente di almeno *tre*, dei quali sosterrà i rispettivi colloqui d'esame. Per conseguire l'idoneità al Dottorato, la media degli esami non dovrà essere inferiore a 24/30. Nella scelta dei corsi si terrà conto dell'area teologica entro la quale il Candidato progetta di svolgere la propria tesi di Dottorato. Il piano degli studi così concepito viene sottoposto all'approvazione del Preside. Dopo aver ottemperato a queste condizioni, il Candidato potrà presentare il proprio progetto di ricerca, unitamente ad un elaborato scritto, come al punto 2.

§ 4. La documentazione attinente al progetto di ricerca verrà sottoposta all'approvazione di un collegio di Professori (almeno tre), individuato dal Direttore del Ciclo tra tutti i Docenti della Facoltà.

a) I Docenti daranno conferma scritta del loro parere, positivo o negativo, con breve indicazione di merito, aggiungendo suggerimenti per l'integrazione di eventuali lacune.

b) Il parere deve essere consegnato alla Segreteria, che provvederà ad inoltrarlo al Direttore di Ciclo, al quale spetta la formulazione del giudizio sintetico, sulla base della maggioranza dei pareri. La valutazione deve essere prodotta entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione.

§ 5. In caso di parere negativo, il Candidato ha facoltà di ripresentare il progetto, integrato secondo i suggerimenti ricevuti, una sola volta, non prima di sessanta giorni dalla data di ricevimento delle valutazioni, per il tramite della Segreteria.

§ 6. In caso di parere positivo, entro trenta giorni dalla data di recezione, il Direttore di Ciclo, in accordo con il Preside, assegna il patrocinio della ricerca a due Docenti, competenti nella materia. Il primo Relatore è scelto fra i Docenti (anche esterni) segnalati dal Candidato; il secondo Relatore è designato dal Direttore del Ciclo fra i Docenti della Facoltà. La segnalazione dei Docenti da parte del Candidato avviene mediante comunicazione scritta alla Segreteria, successivamente alla notifica dell'avvenuta approvazione.

§ 7. Il progetto di ricerca depositato rimarrà riservato al Candidato per *cinque anni*; trascorso tale termine, il titolo dovrà essere di nuovo depositato.

§ 8. Ogni Candidato al Dottorato darà periodica relazione dei risultati della propria ricerca nel quadro di appositi incontri di carattere seminariale presieduti dal Direttore di Ciclo, ai quali sono tenuti a partecipare tutti i Dottorandi e i rispettivi Relatori di tesi.

§ 9. Il Candidato dovrà rinnovare l'iscrizione all'inizio di ogni anno accademico, fino al conseguimento del titolo; in caso contrario, sarà presunta la sua intenzione di abbandonare la ricerca.

§ 10. La tesi di Dottorato deve avere le caratteristiche di un lavoro scientifico compiuto, sia sotto il profilo del metodo impiegato che sotto quello di proporzionale compiutezza per rapporto

al tema scelto. Pur nella consapevolezza dell'impossibilità a tradurre tali requisiti in precisi termini quantitativi, viene precisato che la consistenza del lavoro deve essere quella di un'opera monografica e deve perciò raggiungere indicativamente la consistenza di almeno 300 cartelle dattiloscritte (2000 battute circa per pagina).

§ 11. Almeno sei mesi prima della prevista consegna dell'elaborato scritto, il Candidato dovrà esibire, secondo il modulo fornito dalla Segreteria, la certificazione di avanzato stato di elaborazione, debitamente controfirmato dai due Relatori stabiliti.

§ 12. Al compimento dell'elaborato, il Candidato depositerà quattro copie rilegate della tesi (una delle quattro deve essere stampata fronte-retro) e una copia in formato digitale (CD contenente il file PDF) facendo domanda di essere ammesso alla difesa solenne. La domanda del Candidato dovrà essere accompagnata dal consenso scritto dei Relatori e dalla dichiarazione di originalità del testo. La tesi deve essere depositata almeno *due mesi* prima della sessione d'esami (escludendo i periodi di sospensione dell'attività accademica) nella quale il Candidato chiede d'essere ammesso alla difesa solenne. All'atto della consegna dovrà essere depositata in Segreteria anche una presentazione della tesi (max. 1800 battute) per la pubblicazione sull'Annuario Accademico. Il Direttore del Ciclo provvede alla nomina della Commissione di Dottorato, indicando come Correlatore aggiunto un Professore della Facoltà o proveniente da altra Facoltà o Istituto universitario. I Relatori ed il Correlatore designati presentano la prevista relazione scritta e la loro proposta di voto. Il criterio per tale giudizio è l'idoneità del lavoro alla pubblicazione; il giudizio stesso dovrà essere formalizzato mediante un voto in trentesimi. Il giudizio dei Relatori e del Correlatore sarà depositato in Segreteria e conservato in Archivio. Il periodo di tempo massimo entro il quale esso dovrà essere depositato in Segreteria è di un mese dalla consegna dell'elaborato.

§ 13. La decisione definitiva circa l'effettiva ammissione del Candidato alla difesa solenne è presa dal Preside della Facoltà Teologica sulla base del giudizio favorevole e concorde dei due Relatori e del Correlatore. Qualora manchi tale accordo, il Preside convocherà i due Relatori, il Correlatore e il Direttore di Ciclo e si deciderà collegialmente circa l'ammissione o meno del Candidato ed eventualmente circa il supplemento di lavoro richiesto.

§ 14. La Commissione giudicatrice di fronte alla quale il Candidato difenderà la propria tesi è costituita dai due Relatori, dal Correlatore e da un Presidente, nella persona del Preside o di un suo delegato, e dai Professori Ordinari, Straordinari e Incaricati che vogliano farne parte.
Il Candidato ha a sua disposizione un tempo massimo di 30 minuti per illustrare – in lingua italiana – gli obiettivi, i criteri e i risultati raggiunti dalla sua ricerca. Successivamente esprimeranno la loro valutazione sintetica sulla ricerca i due Relatori ed il Correlatore. Essi, come pure ogni altro membro della Commissione, potranno anche proporre al candidato rilievi analitici e richieste di chiarimenti ulteriori. Questi avrà la possibilità di rispondere distintamente a ciascun intervento.

§ 15. La valutazione finale della tesi terrà conto dei voti espressi sull'elaborato scritto dai tre Relatori e del voto espresso collegialmente sulla discussione orale, nella ragione del 25% per ciascun voto.

§ 16. Per l'effettivo conseguimento del titolo e del diploma di Dottorato è richiesta la pubblicazione della dissertazione secondo le norme stabilite dalla *Congregazione per l'Educazione Cattolica*. In ordine a tale pubblicazione, il Candidato dovrà tenere conto delle osservazioni espresse dai due Relatori e dal Correlatore in sede di discussione di tesi ed eventualmente consegnate per iscritto allo stesso. La verifica di tale ottemperanza, come pure l'approvazione dell'eventuale scelta di pubblicazione soltanto parziale, dovrà essere espressa dalla Commissione giudicatrice.

§ 17. La tesi pubblicata sarà consegnata in Segreteria in cinquanta copie, portanti nell'intestazione l'indicazione che la tesi è stata discussa presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale e il relativo numero di serie.

§ 18. Per l'impegno di revisione dei progetti e delle tesi, e la partecipazione alle Commissioni, ai Docenti viene riconosciuto un gettone forfettario di partecipazione.

Art. 10. Criteri di valutazione degli esami e griglia di valutazione

§ 1. Essenziale, per determinare la valutazione sintetica, è la capacità di restituire i contenuti proposti dal corso, accompagnata da una buona sicurezza nell'acquisizione del metodo con cui il corso è stato svolto.

§ 2. Gli altri aspetti/parametri "indicativi" che contribuiscono a precisare il voto sono i seguenti:

a) impostazione del discorso;
b) qualità e chiarezza dell'esposizione; proprietà di linguaggio (per gli esami scritti: chiarezza e qualità dell'elaborato; corretto uso dell'ortografia, della grammatica e della sintassi);
c) utilizzo degli strumenti (Bibbia, Denzinger, testi del Vaticano II, libri liturgici, Codice, eventuali testi presentati dal docente...) e delle fonti (preferibilmente nelle lingue originali);
d) capacità di affrontare la discussione e di presentare qualche approfondimento personale. Ad essi va aggiunta la valutazione della e) partecipazione "responsabile" in classe.

§ 3. Il voto non valuta l'impegno e il carico di studio dello Studente e non intende esprimere un giudizio sulla globalità della persona. Nella tabella seguente si propone una scansione ternaria della valutazione con criteri di giudizi.

15 – 17 INSUFFICIENTE	18 – 23 SUFFICIENTE	24 – 26 BUONO	27 – 29 DISTINTO	30 – 30 L. OTTIMO
Conoscenza che presenta gravi lacune. Mancate recezione della proposta.	Conoscenza approssimativa e piutostto lacunosa.	Conoscenza degli elementi essenziali con qualche lacuna su punti non essenziali.	Conoscenza globalmente completa e argomentata,	Conoscenza esaustiva anche nei particolari e lodevole per ulteriori elmenti.

Griglia di valutazione

Qualifica	"Minus"	Voto "pieno"	"Plus"
Summa cum laude	29,6	30 – 30L	
Magna cum laude	27,6	28 – 29	29,5
Cum laude	25,6	26 – 27	27,5
Bene probatus	23,6	24 – 25	25,5
Rite probatus	20,6	21 – 23	23,5
Probatus	17,6	18 – 20	20,5
Esame non superato			

Art. 11. Norme per la consultazione delle tesi

Le tesi (Baccalaureato, Licenza e Dottorato) non pubblicate o pubblicate in parte possono essere date in consultazione (qualora l'Autore della tesi abbia concesso il permesso) per *un tempo non superiore ad una giornata (secondo gli orari di Ufficio di Segreteria e della Biblioteca)*, in una apposita "Sala consultazione" della Biblioteca, dietro presentazione di una richiesta scritta (da compilarsi su un modulo reperibile in Segreteria di Facoltà) firmata dal richiedente. Il richiedente deve altresì sottoscrivere il proprio impegno a non trascrivere o riprodurre in alcun modo parte delle tesi. La richiesta va corredata da un documento di riconoscimento.

TITOLO III – ORGANISMI RAPPRESENTATIVI

Art. 12. Rappresentanti di Classe

§ 1. Sono Rappresentanti degli Studenti i Rappresentanti di Classe e i Rappresentanti di Facoltà.

§ 2. I Rappresentanti di Classe sono uno per ogni classe di entrambi i Cicli. Vengono eletti durante un'Assemblea di Classe all'inizio dell'anno accademico; vengono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti; hanno diritto di voto tutti gli Studenti ordinari; possono essere eletti tutti gli Studenti ordinari che non abbiano già ricoperto l'incarico per due mandati consecutivi. Una classe è costituita da tutti gli Studenti iscritti al medesimo anno di corso; fanno eccezione il quarto e quinto anno del Ciclo Istituzionale che formano un'unica classe. La durata del mandato è annuale e comunque fino alle successive elezioni.

§ 3. I Rappresentanti di Classe:

a) tengono le comunicazioni con i compagni, favorendo la partecipazione alla vita e alle attività della Facoltà;
b) raccolgono le istanze della classe che presentano al coordinamento dei Rappresentanti degli Studenti;
c) partecipano alle riunioni istituzionali per consuetudine identificate come Consigli dei Professori.

Art. 13. Rappresentanti di Facoltà

§ 1. I Rappresentanti di Facoltà sono tre per il Ciclo Istituzionale, uno per il Ciclo di Specializzazione e uno per il Dottorato:

a) gli Studenti del Ciclo Istituzionale eleggono, a scrutinio segreto, i propri Rappresentanti di Facoltà in un'Assemblea degli Studenti successiva all'elezione dei Rappresentanti di Classe; vengono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti; hanno diritto di voto tutti gli Studenti ordinari; possono essere eletti tutti gli Studenti ordinari dal secondo anno di corso che non siano già stati eletti Rappresentanti di Classe e che non abbiano già ricoperto l'incarico per due mandati consecutivi; l'elezione avviene rispettando, se vi sono candidati di diverse classi, il criterio vincolante dell'appartenenza a classi diverse;
b) gli Studenti del Ciclo di Specializzazione eleggono, a scrutinio segreto, il proprio Rappresentante di Facoltà in un'Assemblea degli Studenti successiva all'elezione dei Rappresentanti di Classe; viene eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti; hanno diritto di voto tutti gli Studenti ordinari; possono essere eletti tutti gli Studenti ordinari che non siano già stati eletti Rappresentanti di Classe e che non abbiano già ricoperto l'incarico per due mandati consecutivi;
c) i dottorandi eleggono il proprio Rappresentante di Facoltà.

§ 2. La durata del mandato è annuale e comunque fino alle successive elezioni.

§ 3. I Rappresentanti di Facoltà:

a) partecipano al Consiglio di Facoltà dove presentano le istanze degli Studenti;
b) coordinano le attività studentesche, in collaborazione con i Rappresentanti di Classe;
c) sono i principali referenti per il Preside e la Segreteria;
d) tengono le comunicazioni con gli Studenti che partecipano alla Consulta comunale degli Studenti, dei dottorandi e dei ricercatori delle Università e delle Accademie milanesi (Consulta Cittadina Università);
e) tengono le comunicazioni con l'Associazione Amici della Facoltà.

§ 4. Gli Studenti che partecipano alla Consulta Cittadina Università sono due, per un mandato di due anni, senza possibilità di rielezione consecutiva; possono essere eletti gli Studenti ordinari, dal secondo anno di corso, del Ciclo Istituzionale, tutti gli Studenti ordinari del Ciclo di Specializzazione e i dottorandi; vengono eletti in un'Assemblea Generale degli Studenti a

inizio anno accademico; vengono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti; non vi è incompatibilità con la carica di Rappresentante.

§ 5. Il coordinamento dei Rappresentanti è un organo collegiale costituito da tutti i Rappresentanti di Facoltà e di Classe di entrambi i Cicli. Si riunisce su richiesta di uno o più Rappresentanti. All'inizio di ogni riunione del coordinamento, viene individuato il segretario che redige il verbale. I Rappresentanti di Facoltà moderano l'incontro.

§ 6. Il coordinamento dei Rappresentanti:
   a) raccoglie le istanze e le proposte dalle singole classi;
   b) tramite i Rappresentanti di Classe e/o attraverso assemblee, verifica l'interesse degli Studenti verso le problematiche e le proposte emerse;
   c) formula le richieste da presentare alla Segreteria e alla Presidenza tramite i Rappresentanti di Facoltà;
   d) collabora con i Rappresentanti degli Studenti dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano.

Art. 14. Assemblee degli Studenti

§ 1. Le Assemblee di Classe sono costituite dagli Studenti, ordinari e uditori, della classe di appartenenza; sono indette dal Rappresentante di Classe.

§ 2. Le Assemblee degli Studenti riuniscono gli Studenti appartenenti a uno stesso Ciclo. Sono indette dai rispettivi Rappresentanti di Facoltà, sentito il coordinamento dei Rappresentanti.

§ 3. Le Assemblee Generali degli Studenti sono costituite dagli Studenti di tutti i Cicli di studio, sono indette dai Rappresentanti di Facoltà di tutti i Cicli.

§ 4. Durante l'orario di lezione è possibile indire due Assemblee per semestre della durata massima di due ore accademiche. Fuori dall'orario scolastico, i Rappresentanti possono indire assemblee studentesche negli orari e negli spazi concessi dalla Segreteria.

TITOLO IV – NORME PER L'ETICA UNIVERSITARIA

La Facoltà Teologica mira alla formazione integrale di persone atte allo svolgimento di ministeri ecclesiali e altri servizi, alla formazione intellettuale e umana acquisita e maturata durante vari curricoli di studi.

La Facoltà attende pertanto dal suo corpo Docente e dai suoi Studenti un alto livello di impegno e di dedizione, una spiccata maturità umana e una condotta conforme ai buoni costumi, al Vangelo e alle norme della vita accademica.

Rimandano a queste norme l'art. 32 e l'art. 39 degli Statuti della Facoltà Teologica.

Le presenti Norme, considerando la disciplina generalmente riconosciuta nel mondo universitario, intendono esemplificare quali azioni sono da considerare violazioni della disciplina universitaria. L'elenco delle infrazioni di cui agli artt. 15 e 16 delle presenti Norme non è esaustivo, ma esemplificativo.

Art. 15. Infrazioni molto gravi

Sono considerate azioni che in modo molto grave vanno contro i buoni costumi e l'etica accademica e quindi costituiscono una infrazione molto grave della disciplina universitaria:
   a) la grave violazione esterna della morale cattolica;
   b) il sostenere da parte di un Docente una dottrina condannata dalla Chiesa o ritenuta pericolosa o nociva per gli Studenti (cf. Statuti, art. 32, § 1)
   c) la falsificazione di documenti o informazioni amministrative;
   d) l'asportazione o intento di asportazione di libri o documenti della Biblioteca o dell'Archivio;
   e) la pubblicazione, sotto il proprio nome, di un'opera scritta da un altro;

f) il plagio in un'opera scritta (elaborati, tesi, dissertazioni, articoli, dispense o libri pubblicati), cioè l'inclusione di un testo preso da un altro autore senza la consueta indicazione e il riferimento preciso alla fonte;
g) la consegna, sotto il proprio nome, di un'opera scritta da un altro, in qualsiasi modo ricevuta;
h) la consegna, come elaborato di un corso, di uno scritto già presentato per adempiere gli obblighi di un altro corso;
i) l'essersi procurato, in qualsiasi modo, il questionario del compito scritto prima dell'esame;
j) se Docente, l'aver procurato agli Studenti il questionario del compito scritto prima dell'esame;
k) la falsificazione della documentazione citata in un'opera scritta.

Art. 16. Infrazioni gravi

§ 1. Sono considerate azioni che in modo grave vanno contro l'etica accademica e quindi costituiscono una riprovevole infrazione della disciplina universitaria:
a) la mancanza del dovuto rispetto ad altre persone;
b) il danneggiamento di libri o di altri documenti [cf. Norme della Biblioteca, art. 6, b) e c)], di apparecchiature, di oggetti o di strutture della Facoltà;
c) la comunicazione, durante un esame scritto, con altri per dare o ricevere aiuto;
d) la copiatura, durante un esame scritto, dal compito di un altro o la consultazione di note o fonti non espressamente permessa dall'esaminatore;
e) la consegna da parte di un Docente del verbale degli esami con i voti degli Studenti oltre 30 giorni dopo il limite di tempo stabilito.

Art. 17. Sanzioni per le infrazioni molto gravi

§ 1. Per le infrazioni relative ai casi di plagio fare riferimento alle Norme sul Plagio (art. 10 dell'Ordinamento degli studi).

§ 2. Per le altre infrazioni di cui all'Art. 15 si può essere passibili a seconda dei casi delle seguenti sanzioni:
a) l'annullamento dell'esame o dell'opera consegnata;
b) un'ammonizione verbale o scritta;
c) la sospensione del diritto all'esame per la durata di tempo determinata dell'autorità accademica competente. Si può anche stabilire che, ripetuto l'esame, il voto non potrà essere superiore al 18/30;
d) la privazione della voce attiva e passiva, in modo definitivo o per un tempo, a giudizio dell'autorità accademica competente;
e) l'espulsione dalla Facoltà o, se si tratta di un Docente, la sospensione o la dimissione dalla docenza;
f) la privazione del conferimento del grado accademico.

§ 3. La sanzione di cui al § 2, a) dovrà essere sempre applicata.

§ 4. Con la sanzione di cui al § 2, a), l'autorità competente, a sua discrezione, può cumulare quelle di cui ai b), c), d) ed e).

§ 5. Se si tratta di un Docente, questi è passibile delle sanzioni previste, applicate a norma dell'art. 32 degli Statuti.

Art. 18. Sanzioni per le infrazioni gravi

§ 1. Nelle infrazioni di cui all'Art. 16 si può essere passibili a seconda dei casi delle seguenti sanzioni:
a) ammonizione e riparazione del danno morale, determinata dall'autorità competente;
b) ammonizione e riparazione del danno materiale, determinata dall'autorità competente;

c) se la violazione non fosse stata ancora consumata, basterà la sola ammonizione dell'autorità accademica competente;
d) se la violazione non fosse stata consumata, l'esame sarà rinviato a discrezione dell'autorità accademica competente, la quale deciderà se, ripetuto l'esame, il voto non potrà essere superiore a 18/30;
e) se un Docente è passibile delle sanzioni di cui all'art. 17, a) e b), queste possono essere cumulate a giudizio dell'autorità competente.

Art. 19. Autorità competente

§ 1. Autorità competente per l'applicazione delle sanzioni alle infrazioni commesse dagli Studenti:
   a) Per le sanzioni riguardanti violazioni accademiche (cfr. art. 15, b), e), f), g), h), i), j), k) e art. 16, c), d), e): il Preside.
   b) Per le sanzioni riguardanti violazioni non accademiche (cfr. art. 15, a), c) e d) e art. 16, a), b): la Commissione disciplinare nominata dal Preside.

§ 2. Se è un Docente a compiere le infrazioni di cui all'art. 15 a), b) d), e), f) j), k), l'autorità competente è il Vice-Preside, udito il Collegio degli Ordinari.

§ 3. L'autorità competente potrà decidere, a seconda dei casi, di infliggere anche altre sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione, così pure – fatto salvo l'art. 17, § 2 – di non infliggere altra sanzione.

Art. 20. Diritto dello Studente e del Docente

§ 1. Nell'applicazione delle sanzioni l'autorità competente dovrà tener presente la dignità della persona e agire in modo che sia sempre protetta, per quant'è possibile, la sua buona fama.

§ 2. Lo Studente e il Docente hanno il diritto di difendersi davanti all'autorità accademica e quindi, prima che il caso sia deciso, devono essere uditi, insieme ad altre persone eventualmente implicate.

§ 3. Lo Studente e il Docente hanno il diritto di ricorrere all'istanza superiore contro la decisione che sembra loro ingiusta.

§ 4. Il ricorso è dalla Commissione Disciplinare al Preside, dal Preside al Gran Cancelliere.

TITOLO V – NORME DI CONDOTTA NEL CASO DI MOLESTIE SESSUALI E MORALI

La Facoltà Teologica intende garantire a tutti coloro che lavorano e studiano presso l'Università, o la frequentano, un ambiente sereno, in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza, all'eguaglianza e al reciproco rispetto della libertà e dignità della persona.
Le basi e i punti di riferimento delle presenti Norme sono costituiti da: art. 32 e art. 39 degli Statuti; art. 15 a); art. 16 a); art. 17 § 2 b) ed e), e §4 delle Norme di etica universitaria della Facoltà Teologica.

Art. 21. Definizioni

§ 1. Ai fini delle presenti Norme per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale, o non verbale, anche in forma digitale, arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che abbia lo scopo o l'effetto di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

§ 2. Sono considerate di maggiore gravità le molestie sessuali qualora siano a motivo di decisioni inerenti all'assunzione, allo svolgimento o all'estinzione del rapporto di lavoro.

§ 3. Sono altresì considerate di maggiore gravità le molestie sessuali attuate dal personale docente o non docente nei confronti degli Studenti e delle Studentesse.

§ 4. Ai fini delle presenti Norme, per molestie morali si intendono ripetuti comportamenti ostili, diretti o indiretti contro un individuo o un gruppo di individui, con intento fisicamente o psicologicamente persecutorio, protratti e sistematici, suscettibili di creare un ambiente non rispettoso, umiliante o lesivo dell'integrità psicofisica della persona o della sua dignità.

§ 5. Sono esempi di molestie morali i seguenti comportamenti: i danni all'immagine – quali offese, intimidazioni, calunnie, insulti, diffusione di notizie riservate, insinuazioni su problemi psicologici o fisici della persona – o ogni altra azione di discredito della persona, il mobbing nonché i rimproveri se effettuati con le modalità indicate al § 4.

§ 6. È da considerarsi molestia morale anche ogni forma di ritorsione contro chiunque denunci comportamenti molesti, inclusi i testimoni.

Art. 22. Ambito di applicazione

Le presenti Norme si applicano nei confronti di tutti coloro che entrano in relazione con la Facoltà Teologica per motivi di lavoro, studio o altre forme di rapporto a qualsiasi titolo (Studenti, docenti, dirigenti e personale non docente, visitatori o ospiti autorizzati, personale in *outsourcing*, collaboratori, consulenti, frequentatori, ecc.).

Art. 23. Procedura interna a tutela della persona molestata

§ 1. Chiunque sia stato oggetto di molestie – secondo quanto definito all'art. 21 – può presentare formale denuncia alle Autorità interne della Facoltà, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria, come definito nell'art. 24.

§ 2. Le denunce vengono valutate dalla Commissione disciplinare, nominata dal Preside.

§ 3. La denuncia formale di una Studentessa/uno Studente o di un/a Docente è presentata al Preside, che procede ai sensi degli artt. 15, 1; 17, § 2 b) ed e); 18, § 1 a) delle Norme di etica universitaria.

§ 4. In caso di denuncia formale nei confronti di un/a Docente, si applicano:
a) le disposizioni degli artt. 17, § 4; 18, § 1 a) ed e); 19, § 2 delle Norme di etica universitaria.
b) le disposizioni di cui all'art. 19 §1 del Regolamento per la determinazione del trattamento normativo ed economico del Personale docente della Facoltà Teologica.

§ 5. La denuncia di un appartenente al personale non docente è presentata all'Economo e al Preside. Ugualmente una persona che si trova all'interno della Facoltà per ragioni non accademiche (ad es. fornitori, visitatori, etc.) dovrà rivolgersi all'Economo e al Preside.

§ 6. Laddove la Commissione Disciplinare nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti denunciati, porrà in essere i provvedimenti che riterrà necessari per proteggere la vittima da ulteriori molestie e consentirle di proseguire con tranquillità le proprie attività.

§ 7. Nel caso in cui l'accusato sia un chierico o un/a religioso/a e la presunta vittima sia un minore o una persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione, sorge l'obbligo di informare rispettivamente l'Ordinario o il/la Superiore/a religioso/a competente per l'accusato, in vista di una procedura penale secondo il Diritto Canonico. Lo stesso vale per altri atti sessuali che nel Diritto Canonico sono definiti come delitti.

Art. 24. Procedura formale esterna

La persona molestata può comunque ed indipendentemente dall'avvio di un procedimento interno informale o formale denunciare l'evento molestante alle Autorità civili competenti, al fine dell'avvio di un procedimento giudiziario.

Nei casi in cui la legge Italiana non preveda l'obbligo di denuncia alle Autorità civili competenti, sarà la Commissione Disciplinare a decidere per conto della Facoltà Teologica circa l'opportunità di sporgere denuncia.

Art. 25. Riservatezza

Nel corso degli accertamenti e durante lo svolgimento delle procedure a tutela della persona molestata è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti. La diffusione di informazioni sarà considerata violazione dell'etica professionale. La persona che ha subito molestie ha diritto di richiedere l'omissione di tutti i propri dati da ogni documento soggetto a pubblicazione.

Art. 26. Applicazione e ricorso

§ 1. Nell'applicazione delle sanzioni l'Autorità competente dovrà tener presente la dignità della persona e agire in modo che sia sempre protetta, per quant'è possibile, la sua buona fama.

§ 2. La persona accusata ha il diritto di difendersi davanti all'Autorità competente e quindi, prima che il caso sia deciso, deve essere udita, insieme ad altre persone eventualmente implicate.

§ 3. La persona accusata ha il diritto di ricorrere all'istanza superiore contro la decisione che le sembra ingiusta.

§ 4. Il ricorso procede dalla Commissione disciplinare al Preside, dal Preside al Vice-Grancancelliere, e dal Vice-Grancancelliere al Grancancelliere.

Art. 27. Denuncia infondata

Ove la denuncia si dimostri infondata, l'Autorità, nell'ambito delle proprie competenze, adotta tutte le iniziative necessarie a riabilitare la persona accusata, fermo restando l'avvio di adeguati provvedimenti disciplinari ed eventualmente penali nei confronti dell'accusatore, nei casi in cui la falsità della denuncia sia conclamata.

TITOLO VI – CONVENZIONI

Art. 28. Convenzione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore

ARTICOLO 1 – CARATTERI E FINALITÀ

Università Cattolica e Facoltà Teologica intendono offrire ai rispettivi Studenti ulteriori occasioni di crescita personale e professionale nell'ottica di una formazione integrale della persona umana. Tale fine è perseguito mediante piani degli studi che acconsentano la frequenza e il sostenimento di attività formative non presenti nei corsi di studio a cui gli Studenti sono iscritti.

ARTICOLO 2 – REQUISITI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

I rispettivi Studenti possono iscriversi presso l'Istituzione ospitante alle attività formative di cui all'art. 28, § 1 esclusivamente a titolo di corsi singoli. L'iscrizione a corso singolo avviene secondo la misura, i tempi e con gli oneri economici previsti, rispettivamente, da Università Cattolica e Facoltà Teologica. Con l'iscrizione a corso singolo gli Studenti si impegnano a rispettare lo Statuto ed i regolamenti della Istituzione ospitante.

Le autorità preposte nelle singole Istituzioni acquisiscono la richiesta di accesso a corsi singoli presso l'Istituzione ospitante e valutatane la coerenza alla luce degli obiettivi formativi specifici del corso di studio a cui il richiedente è iscritto, esprimono il *nulla osta* o il diniego all'iscrizione.

Le strutture competenti presso le singole Istituzioni si comunicano reciprocamente gli esiti dei corsi singoli intrapresi dagli Studenti e conseguentemente provvedono ad aggiornare le relative carriere.

Le autorità preposte nelle singole Istituzioni si impegnano a convalidare i corsi singoli, preventivamente autorizzati dalle autorità accademiche delle strutture didattiche competenti delle rispettive istituzioni all'uopo preposte in coerenza con gli obiettivi formativi specifici dei corsi di studio di riferimento.

ARTICOLO 3 – RAPPORTI TRA LE PARTI

Le Parti si impegnano reciprocamente a mettere a disposizione attrezzature, strutture, spazi e servizi a favore degli Studenti iscritti ai corsi singoli di cui all'art. 28, § 2.
Le parti concordano nel riconoscere che la copertura assicurativa in essere per i propri Studenti si estende anche alle attività formative presso l'Istituzione ospitante.

ARTICOLO 4 – PRIVACY

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali degli Studenti ospitati nell'ambito del perseguimento dei fini istituzionali e comunque nel rispetto incondizionato della Normativa Privacy vigente.

ARTICOLO 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione, stipulata il 10/01/2021 per il triennio 2020/21-2022/23, è da intendersi tacitamente rinnovata, fatto salvo il diritto di recesso da comunicarsi con atto scritto tra le Parti almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 29. Servizio per l'integrazione degli Studenti con disabilità e con DSA
Con il patrocinio del Servizio Nazionale per gli Studi Superiori di Teologia e di Scienze Religiose della Conferenza Episcopale Italiana, la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, Sede di Milano, in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore con sede in Milano, offre a tutti gli Studenti con disabilità e DSA un percorso formativo per creare le migliori condizioni di inserimento e accompagnamento nell'iter accademico.
L'offerta si avvale del supporto tecnico-amministrativo e didattico del personale pedagogico specializzato dei Servizi per l'Integrazione degli Studenti con disabilità e con DSA dell'Università Cattolica.
Per ricevere maggiori informazioni occorre contattare il Segretario della Facoltà, don Adam Kieltyk (kieltyka@ftis.it)

Art. 30. Convenzione con l'Accademia di Belle Arti di Brera
L'accordo per la realizzazione di attività didattica – il corso di "Estetica del sacro" – presso la medesima Accademia è regolato da specifico protocollo d'intesa. Il responsabile scientifico dell'attività da parte della FTIS dovrà essere approvato dall'Accademia, nonché la sostituzione del responsabile/referente dell'Accademia potrà avvenire su designazione della stessa Accademia da comunicare alla FTIS per iscritto. L'attività didattica sarà svolta presso le sedi dell'Accademia e della FTIS.

TITOLO VII – APPENDICE

Art. 31. Norme aggiuntive per i Docenti
Hanno diritto di voto – durante i consigli di cui sono membri, come anche nelle consultazioni elettorali – tutti i Docenti incaricati titolari di un insegnamento nell'anno in corso. Hanno sempre diritto di voto i Docenti stabili, Ordinari e Straordinari, anche qualora non avessero un insegnamento attivo.
Art. 32. Riconoscimento dei titoli
I titoli accademici di *Baccalaureato*, *Licenza* e *Dottorato in S. Teologia* rilasciati dalla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale sono di diritto pontificio. Agli effetti civili hanno valore secondo i Concordati, le Legislazioni vigenti nei vari Stati, e le norme particolari delle singole Università o Istituti Universitari.
La situazione oggi vigente in Italia, salvi sempre i poteri discrezionali dei singoli Consigli di Facoltà degli Atenei e Istituti Universitari, è la seguente:
«I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato» (art.10, 2 della

Legge 25 marzo 1985, n. 121, pubblicata nel Suppl. ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 85 del 10 aprile 1985).
Con Decreto del Presidente della Repubblica, 2 febbraio 1994, n. 175, viene approvata l'Intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici («Gazzetta Ufficiale» n. 62 del 16 marzo 1994).
Con Decreto del Presidente della Repubblica, 27 maggio 2019, n. 63, viene approvato lo scambio delle Note Verbali sul riconoscimento dei titoli accedmici pontifici nelle discipline ecclesistiche («Gazzetta Ufficiale» n. 160 del 10 luglio 2019).
Pertanto (art. 2): «I titoli accademici di baccalaureato e di licenza nelle discipline di cui all'art. 1 (la *teologia, la Sacra Scrittura, il diritto canonico, la liturgia, la spiritualità, la missiologia e le scienze religiose*) conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti, a richiesta degli interessati, rispettivamente come laurea e laurea magistrale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale. Il riconoscimento è disposto con le modalità e alle condizioni già previste dalle summenzionate Note Verbali reversali del 1994, sostituendo alle annualità almeno 180 crediti formativi per la laurea e almeno 120 crediti formativi per la laurea magistrale».
Inoltre i titoli accademici di *Baccalaureato*, *Licenza* e *Dottorato* sono riconosciuti validi ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica secondo le nuove norme dell'Intesa tra M.P.I. - C.E.I. A seguito poi dell'Intesa MIUR - C.E.I. del 28 giugno 2012, nel curriculum degli studi, dovranno risultare anche i corsi di: Pedagogia generale, Didattica generale dell'IRC; IRC della scuola pubblica e Tirocinio didattico.
La *Licenza* e il *Dottorato* in S. Teologia sono riconosciuti validi, se vidimati dalle competenti Autorità Ecclesiastiche e Civili.

1. L'immatricolazione nelle Università e Istituti Universitari statali e liberi. Ai fini di esenzioni da frequenze e abbreviazioni di corsi universitari, a discrezione delle Autorità Accademiche, anche i certificati originali degli studi compiuti devono essere preventivamente vidimati e legalizzati (Circolare M.P.I. del 2-10-1971, n. 3787);
2. L'Abilitazione all'insegnamento nelle Scuole Medie di 1° grado, meramente private, o legalmente riconosciute, o pareggiate, dipendenti o meno da Enti Ecclesiastici o Religiosi. Tale riconoscimento viene concesso, mediante la Dichiarazione Ministeriale di Equipollenza al titolo statale, a coloro che hanno superato, con esito positivo, due esami: uno di Italiano e uno di Storia civile, presso una Facoltà od Istituto Universitario statale o libero (art. 7 del R.D. del 6-5-1925, n. 1084)
3. L'ammissione ai Concorsi-Esami di Stato per il conseguimento dell'Abilitazione o Idoneità all'insegnamento nelle Scuole o Istituti, parificati o pareggiati di istruzione Media di 1° e 2° grado, dipendenti da Enti Ecclesiastici o Religiosi, relativamente a quelle discipline per le quali sono richieste le Lauree in Lettere o in Filosofia conseguite presso le Università statali o libere (art. 31 della Legge 19-1-1942, n. 86).
4. L'esercizio provvisorio dell'insegnamento nei tipi e gradi di scuola di cui sopra (n. 3), in attesa del conseguimento delle corrispondenti abilitazioni per Esami di Stato (Nota Ministeriale del 5-12-1958 e successive estensioni: n. 411 del 10-11-1964; n. 498 del 29-11-1965; n. 429 del 15-11-1966).
5. La partecipazione a Concorsi dove è richiesta una Laurea o Laurea Magistrale senza specificazione di disciplina.

Per le vidimazioni si richiede una domanda, nella quale si specifichi lo scopo cui servirà il Diploma o Attestato.

Le vidimazioni richieste per l'Italia sono le seguenti:

- Congregazione per l'Educazione Cattolica (Piazza Pio XII, 3 - Roma).
- Segreteria di Stato di Sua Santità (Palazzo Apostolico Vaticano).
- Ambasciata d'Italia nella S. Sede.
- Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica.

Inoltre per le altre Nazioni:

- Ambasciata della Nazione presso la S. Sede o presso il Governo Italiano (a seconda delle procedure).

Più dettagliatamente la procedura per il riconoscimento dei titoli prevede i seguenti passaggi.

a) Richiedere alla Segreteria della Facoltà il Diploma Supplement e il certificato originale di Baccalaureato o di Licenza con l'elenco degli esami sostenuti. Assicurarsi che il certificato contenga le seguenti dichiarazioni:
   - *Per il Baccalaureato in Teologia*: «con riferimento a quanto previsto dal D.P.R. n. 175 del 2 febbraio 1994, si certifica che la didattica complessiva per il conseguimento del titolo Baccalaureato non è inferiore a 13 annualità. Si dichiara inoltre che a seguito delle innovazioni introdotte nell'ordinamento didattico universitario italiano con il D.M. 509/99 e successivamente con il D.M. 270/2004 i crediti acquisiti relativamente al Baccalaureato in Teologia (quinquennio filosofico-teologico) corrispondono rispettivamente ai 300 crediti necessari per il conseguimento della Laurea nell'Ordinamento universitario italiano».
   - *Per la Licenza in Teologia*: «con riferimento a quanto previsto dal D.P.R. n. 175 del 2 febbraio 1994, si certifica che la didattica complessiva per il conseguimento del titolo di Licenza non è inferiore a 20 annualità. Si dichiara inoltre che a seguito delle innovazioni introdotte nell'ordinamento didattico universitario italiano con il D.M. 509/99 e successivamente con il D.M. 270/2004 i crediti acquisiti relativamente al Baccalaureato in Teologia corrispondono rispettivamente ai 300 crediti necessari per il conseguimento della Laurea nell'Ordinamento universitario italiano. Inoltre i crediti acquisiti con il grado successivo al Baccalaureato, cioè la Licenza, corrispondono rispettivamente ai 120 crediti necessari per il conseguimento della Laurea Magistrale nell'ordinamento universitario italiano».
b) Recarsi presso la Congregazione per l'Educazione Cattolica (Piazza Pio XII, n. 3 - Roma - tel. 06/69884167) muniti dei seguenti documenti: originale del diploma e fotocopia; *Diploma Supplement* e fotocopia; richiesta di riconoscimento del titolo da parte del competente Ordinario (Vescovo o Superiore/a Provinciale) – solo per ecclesiastici o religiosi –; domanda in carta semplice, indirizzata al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica.
c) Recarsi presso la Segreteria di Stato della S. Sede (Ufficio Vidimazioni tel. 06/6988.3438 oppure 4438) con la copia autenticata del diploma e del certificato degli esami per ottenere l'autentica delle firme.
d) Recarsi all'Ambasciata d'Italia nella S. Sede (Viale delle Belle arti, 2 - Roma - tel. 06/6729.4633 solo su appuntamento) con la documentazione per ottenere il visto.
e) Consegnare i documenti vidimati, opportunamente trattenendone fotocopia, corredati da domanda in carta semplice con marca da bollo, presso il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica - Ufficio Riconoscimenti/equipollenze (Via Michele Carcani, 61 - Roma - tel. 06/97726090).

Gli Studenti stranieri sono tenuti a recarsi:

a) alla rispettiva Ambasciata presso la S. Sede, dopo essersi recati presso la Congregazione per l'Educazione Cattolica e presso la Segreteria di Stato;
b) oppure al Consolato della rispettiva nazione facendo prima vidimare i documenti presso la Congregazione per l'Educazione Cattolica, la Segreteria di Stato, la Nunziatura Apostolica presso lo Stato italiano e la Prefettura di Roma.

Art. 33. Il "Processo di Bologna"

1. Finalità e principi

Il "Processo di Bologna" rappresenta il percorso che i Ministri dell'istruzione superiore dei Paesi europei si sono impegnati a seguire per costruire, entro il 2010, lo *spazio europeo dell'istruzione superiore*. L'impegno preso in tal senso dai Governi è basato su *principi chiave* comuni che intendono

orientare la ristrutturazione dei sistemi universitari europei per renderli tra loro omogenei e comparabili. Al Processo di Bologna hanno aderito 46 paesi europei.
Tra i *principi chiave* si segnalano:

a) strutturazione dei sistemi nazionali di educazione superiore in tre cicli. Gli Stati si impegnano ad elaborare un quadro nazionale di riferimento per tutti i titoli dei loro sistemi di istruzione superiore e un quadro generale di riferimento per tutti i titoli esistenti nell'ambito dello Spazio europeo dell'istruzione superiore entro il 2010;
b) introduzione del *diploma supplement*, che offre una descrizione dei titoli e dei curricola di semplice leggibilità e comparabilità;
c) adozione di un *sistema europeo* di accumulazione e trasferimento dei *crediti* (ects). È un sistema incentrato sullo Studente e basato sul carico di lavoro richiesto a quest'ultimo per raggiungere gli obiettivi di un corso di studio, obiettivi preferibilmente espressi in termini di risultati dell'apprendimento e di competenze da acquisire;
d) promozione della *dimensione europea* dei percorsi formativi;
e) integrazione delle due dimensioni della *formazione* e della *ricerca*;
f) promozione della *mobilità* di Studenti, docenti e ricercatori;
g) sviluppo della *formazione continua* e ricorrente;
h) *riconoscimento dei titoli* e dei periodi di studio;
i) sviluppo di processi di *assicurazione della qualità* a livello istituzionale, nazionale ed europeo, elaborati su criteri e metodi ampiamente condivisi. Conformemente alla loro autonomia e ai sistemi nazionali per la qualità, le istituzioni di istruzione superiore, in quanto responsabili principali della qualità delle loro attività, sono impegnate ad i*ntrodurre meccanismi diretti alla diffusione di una cultura interna della qualità consona ai propri obbiettivi e alle proprie missioni istituzionali*. I Paesi europei si sono impegnati a condividere standard e linee guida, anche per la costituzione delle agenzie nazionali di garanzia della qualità, in una prospettiva di cooperazione internazionale;
j) *partecipazione attiva degli Studenti* al processo di Bologna, con un coinvolgimento continuo delle associazioni studentesche nelle attività europee e con l'adozione di normative nazionali che garantiscano la partecipazione studentesca agli organi di governo delle istituzioni di istruzione superiore.

2. La sua attuazione nelle Facoltà Teologiche

Entrando a far parte del "Processo di Bologna" la S. Sede ha riconosciuto l'opportunità di ottenere per questa via un ampio riconoscimento internazionale del valore accademico dei titoli rilasciati dalle Facoltà Pontificie, un riconoscimento che è destinato a trascendere i confini dell'Europa. Ha tuttavia anche preso atto della necessità di ottemperare ad una serie di impegni che, tuttavia, non intaccano il patrimonio dei contenuti culturali e di fede che caratterizzano le istituzioni ecclesiastiche.
Per l'attuazione del processo di Bologna le Facoltà Teologiche seguono le indicazioni della Congregazione per l'Educazione Cattolica (CEC). Questa ha costituito l'Agenzia per la Valutazione e la Promozione della Qualità nelle Università e Facoltà Ecclesiastiche (AVEPRO), per seguire adeguatamente il processo avviato e assolvere i compiti derivanti dall'adesione ad esso nella salvaguardia del carattere proprio ecclesiastico dei nostri studi. L'AVEPRO ha indicato alle Facoltà Ecclesiastiche i seguenti obiettivi:

a) introduzione del Supplemento di Diploma;
b) adozione del sistema europeo di assegnazione dei crediti (ECTS);
c) avvio del percorso per la valutazione della qualità. Ciò richiede di predisporre strumenti e modalità adeguati per svolgere periodicamente una autovalutazione finalizzata a verificare la regolare ed effettiva funzionalità dell'istituzione in tutti i suoi aspetti (corsi accademici, numero e valutazione dell'insegnamento dei docenti, dimensioni e fruizione della biblioteca, frequenza degli Studenti, relazioni esterne...).

Nel novembre del 2012 è stata costituita nella Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale di Milano la Commissione interna di Valutazione; essa è composta da rappresentanti di tutti gli organismi della Facoltà ed è mirata all'analisi e al monitoraggio degli standard della Facoltà in relazione a quelli proposti dall'AVEPRO.
Tra le prime iniziative promosse è da segnalare la distribuzione ai docenti, agli Studenti e al personale dei diversi uffici e servizi, le schede di valutazione relative ai corsi e ai servizi offerti.